

Approvato con delibera cc 38 del 9/5/91 - integrato con deliberi cc
32/92 e 41/94

REGOLAMENTO RELATIVO A CRITERI E MODALITA' IN MATERIA DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, IN APPLICAZIONE DELL'ART.12 DELLA LEGGE N. 241/1990.

ART.1

Per vantaggio economico si intende la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, attribuiti dal Comune a qualsiasi soggetto mediante l'erogazione di somme di denaro o concessione di beni e di servizi del Comune;

ART.2

I soggetti a favore dei quali il Comune e' chiamato ad intervenire nelle forme di cui al precedente art. 1 possono individuarsi in:

- 1)- associazioni, istituzioni ed enti che operano nei settori sociali, della scuola, dell'educazione, della cultura, dell'assistenza, della solidarieta', dello sport, del tempo libero, della protezione civile, del turismo e valorizzazione del territorio; che svolgono funzioni di utilita' pubblica.
- 2)- privati utenti di servizi resi nei settori della scuola, della cultura, del tempo libero, dello sport, servizi sociali e ambiente (mensa, trasporti, educazione permanente, attivita' sportiva, etc.);

Non rientrano nelle previsioni da regolamentare ai sensi dell'art.12 della Legge 241/90 le seguenti fattispecie:

- a)- quote di adesione ad Associazioni e/o Enti ai quali il Comune abbia deliberato di aderire;
- b)- contributi finanziari o sovvenzioni e qualsiasi altra forma di sostegno attribuiti ad Associazioni e/o Enti e Privati con lo scopo di ottenere, in collaborazione con essi un risultato preventivamente determinato e concordato.

ART.3

Il Comune potra' erogare contributi o attribuire vantaggi economici ai soggetti di cui al punto 1 del precedente art.2 esclusivamente in funzione di attivita', di iniziative, di manifestazioni e' di quant'altro possa interessare la Comunita' locale. L'interesse al cui accertamento e' subordinato l'intervento del Comune dovra' essere di natura collettiva ed in alcun modo riconducibile ad interessi di natura esclusivamente privata. I contributi e vantaggi economici non possono essere attribuiti a soggetti che esercitano a scopo di lucro le attivita', i servizi e gli interventi per i quali i contributi o i vantaggi economici sono richiesti.

... della ... ee

ART. 4

Sono ammessi contributi di sostegno ed incentivo nel campo economico, in deroga al comma dell'art. , in favore di Privati e Società aventi scopo di lucro previa la definizione da parte del C.C. ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. b, della L. 142/90, di un piano finanziario di intervento e dei criteri per l'erogazione dei contributi approvati.

Nella definizione di tali criteri, qualora non si tratti di un provvedimento disposto nei confronti di un singolo soggetto economico, deve essere obbligatoriamente prevista la più ampia pubblicizzazione delle provvidenze a mezzo di avvisi pubblici da diffondere convenientemente.

L'erogazione dei contributi, viene disposta dalla Giunta Municipale.

ART. 5

E' fatto divieto di concessione di benefici economici a favore di eventuali persone giuridiche (enti di fatto), costituenti articolazione politico-organizzativa di partiti politici, come previsto dall'art. 7 della L. 2.5.1974 n. 195 integrato con l'art. 4 della Legge 18.11.1981 n. 659, esigendo al riguardo specifica dichiarazione del legale rappresentante della persona giuridica o ente di fatto richiedente il beneficio economico. //

ART. 6

La misura del contributo o del vantaggio economico deve essere correlata alla rilevanza che l'interesse, di cui il beneficiario e' portatore, ha per la Comunita' locale.

ART. 7

L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi contemplati all'art. 2 deve essere effettuata dall'ufficio competente intendendosi per tale quello cui e' attribuita la materia relativa all'attivita', al servizio o comunque all'iniziativa; l'istruttoria dovra' indicare eventuali contributi erogati in precedenza al medesimo soggetto, nel triennio precedente, valutandone ed acquisendone i risultati conseguiti alla luce di interessi pubblici o collettivi. L'Ufficio competente esprime parere scritto sulla domanda dandone le relative motivazioni.

Esaminata istruttoria di cui al punto precedente, la GIUNTA MUNICIPALE dispone in merito con formale atto deliberativo, preso atto del parere espresso dall'Ufficio competente nell'istruttoria. La Giunta nel caso non concordi con il parere espresso dall'Ufficio rimanda allo stesso l'istruttoria per ulteriori accertamenti e fornisce ampia motivazione nell'atto deliberativo dei motivi per i quali non ha seguito il parere dell'Ufficio.

Negli atti deliberativi di concessione deve essere attestata l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' stabilite con il presente regolamento.

ART.8

Fatto salvo quanto disposto dal precedente art.7 i contributi ad associazioni ed istituzioni di cui all'art. 2 punto 1) seguono la seguente regolamentazione:

a) I soggetti interessati a richiedere contributi per programmi di attivita' devono presentare domanda entro il 30 Settembre di ogni anno, per iniziative e programmi da attuarsi nell'anno successivo. Per le iniziative ed i programmi da attuare nell'anno di presentazione della domanda, questa deve essere presentata con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dello svolgimento delle iniziative, e comunque entro 30 gg. dalla data di approvazione del presente regolamento per le iniziative gia' attivate.

b) Ogni istanza di contributo, sussidio o di provvedimenti che arrechino vantaggi economici al soggetto richiedente deve essere presentata dal legale rappresentante dell'Istituto, ente o associazione e deve contenere:

-una relazione illustrativa del programma di attivita' o iniziativa per la quale viene richiesto il contributo. Dell'attivita' programmata si dovra' indicare il periodo di svolgimento, il relativo calendario, nonche' le eventuali strutture, sedi, attrezzature, e criteri per la gestione organizzativa utilizzati per la realizzazione della stessa;

-motivazione puntuale dettagliata e documentata delle ragioni che sono a fondamento della richiesta;

-un bilancio contenente la previsione di spesa del programma per il quale si richiede il contributo ed eventuali altre entrate previste o richieste di contributo avanzate nei confronti di altri enti pubblici nonche' la dichiarazione del legale rappresentante attestante l'impiego e gli eventuali altri contributi riscossi nel corso dell'anno;

-l'indicazione del codice fiscale o di partita IVA e della persona autorizzata a quietanzare per conto dell'associazione, ente o istituzione;

-per le associazioni si dovra' allegare una copia dello statuto;

c) La liquidazione del contributo di denaro al destinatario avverra' sulla base dell'accertamento dei seguenti elementi:

-effettivo espletamento dell'attivita' posta a base della richiesta di contributo;

-breve consuntivo dei risultati conseguiti (di cui al seguente articolo 9);

d) In deroga ai precedenti punti a) b) c) possono essere avanzate in via eccezionale e sporadicamente richieste di contributo per iniziative occasionali che impegnino l'Amministrazione Comunale per importi di modesta entita', fino ad un importo massimo di L.1.000.000. La domanda dovra' essere presentata dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione e Istituto, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione o attivita' per cui si richiede il contributo e dovra' indicare lo scopo dell'iniziativa, il programma della medesima, la spesa prevista, la natura giuridica del soggetto richiedente.

ART.9

I soggetti i quali hanno usufruito del contributo comunale dovranno presentare una relazione sull'attivita' svolta e sull'intervento attuato con il rendiconto della spesa, restituendo al Comune la parte di contributo eventualmente non spesa, con esclusione dei soggetti di cui al punto d) dell'art.8.

Qualora le attivita' e le iniziative programmate non dovessero essere effettuate nel calendario partecipato o nell'anno di competenza dovra' essere restituito all'Amministrazione Comunale il contributo erogato a sostegno.

ART.10

Relativamente all'ammissione di privati ai servizi istituiti nel settore scolastico, della cultura, dello sport, del tempo libero e dei servizi sociali (mensa, trasporti, educazione permanente, attivita' sportiva, attivita' ricreativa ecc...) le modalita' di erogazione dei detti servizi e relativi benefici sono disciplinati dai rispettivi regolamenti oppure dai singoli atti deliberativi che li istituiscono ai quali si rinvia.

ART.11

L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii, nonche' l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, rivolti a soggetti bisognosi di assistenza socio-sanitaria sono demandati, in parte alla U.S.L. competente ed in parte al Comune, e sono disciplinati dagli appositi regolamenti dei due Enti.

ART.12

Per le ulteriori attivita' di sostegno non specificatamente previste nel presente regolamento e separatamente disciplinate restano salve le disposizioni purché non in contrasto con il presente regolamento. Le disposizioni contrarie sono abrogate.

ART.13

1. E' istituito entro il 31 Marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo e' aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo e' istituito in conformita' al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART.14

1. L'albo e' suddiviso in settore d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attivita' culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome;
- b) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione e altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalita' dell'intervento espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART.15

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformita' all'articolo precedente dei settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili dall'ufficio ragioneria.

2. L'albo e' pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione e' data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo puo' essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilita' di accesso e pubblicita', attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformita' all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo e' trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

ART.16

Il presente regolamento ha validita' provvisoria, in attesa dei principi da indicare nello Statuto dell'Ente, ferma restando la natura giuridica delle norme qui previste ed il carattere di generalita' delle stesse.